

- 2) Se l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva debbano essere interpretati nel senso che un segno riproduttore la presentazione in cui sia incorporata la prestazione di servizi possa costituire un marchio d'impresa.
- 3) Se l'articolo 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che il requisito della rappresentabilità grafica venga soddisfatto unicamente con una rappresentazione grafica, o anche mediante elementi integrativi, quali una descrizione della presentazione oppure valori di grandezza assoluti nel sistema metrico decimale o valori relativi con indicazione di dati proporzionali.
- 4) Se l'articolo 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che la portata della tutela del marchio relativo a servizi connessi alla vendita al dettaglio si estenda parimenti ai prodotti fabbricati dal dettagliante stesso.

(¹) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 26 luglio 2013 — Ministero dell'Economia e delle Finanze e AAMS/Yesmoke Tobacco

(Causa C-428/13)

(2013/C 313/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)

Convenuta: Yesmoke Tobacco SpA

Questione pregiudiziale

Se l'art. 8, n. 2, della direttiva 95/59/CE (¹) e l'art. 7, n. 2, della direttiva 2011/64/UE (²) nello stabilire, rispettivamente, che l'aliquota proporzionale e l'aliquota ad valorem, oltre che l'importo dell'accisa specifica «...devono essere uguali per tutte le sigarette» ostino a una disposizione nazionale quale l'art. 39 octies, comma 4, del dlgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (come modificato dall'art. 55, comma 2-bis, lett. [c]) del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122) che stabilisce che l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette

della classe di prezzo più richiesta sia pari al 115 % dell'importo di base, così determinando un'accisa con aliquota fissa minima specifica per le sigarette con prezzo di vendita inferiore, e non già un importo minimo dell'accisa rapportato a tutte le classi di prezzo delle sigarette, secondo quanto consentito dall'art. 16, n. 7, della medesima direttiva 95/59/CE e dall'art. 14, n. 2, della medesima direttiva 2011/64/UE.

(¹) Direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dell'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati; GU L 291, pag. 40.

(²) Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato; GU L 176, pag. 24.

Impugnazione proposta il 1° agosto 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) pronunciata il 17 maggio 2013, nella causa T-146/09, Parker ITR S.r.l. e Parker-Hannifin Corp./Commissione

(Causa C-434/13 P)

(2013/C 313/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Noë, V. Bottka, R Sauer, agenti)

Altre parti nel procedimento: Parker ITR S.r.l., Parker-Hannifin Corp.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale nella parte in cui annulla la decisione e riduce l'ammenda;
- respingere nella sua interezza il ricorso proposto dinanzi al Tribunale;
- condannare le ricorrenti all'integralità delle spese inerenti al presente procedimento nonché a quelle di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce due motivi d'impugnazione e chiede che venga annullata la sentenza nella parte in cui annulla la decisione nel procedimento COMP/39.406 — Tubi marini e riduce l'ammenda.